

# L'ISTRIA

IV. ANNO.

Sabato 3 Febbraio 1849.

N. 6.

## Sulla Costituzione del Litorale nel 1814.

Nel numero precedente abbiamo dato il testo della legge la quale costituiva il Litorale nel 1814; oggi diremo qualcosa sul sistema adottato da quella.

E prima d'ogni cosa ricorderemo come occupate queste provincie in sul finire del 1813 dalle armi austriache, grandi cangiamenti vi si impresero prima ancora che fossero stabilmente aggiudicate all'Austria; comunque appena potesse esservi dubbio che, tolte assolutamente alla Francia, avessero da ritornare all'Austria, alla quale prima avevano appartenuto. Anzi generale era la credenza, essersi tra la Francia ed Austria convenuto in articolo tenuto segreto della pace 1809, che se il regno di Polonia fosse mai stato rimesso, e dovesse l'Austria cedere la Gallizia, ne avrebbe avuto di ricambio le provincie illiriche.

I cangiamenti subitanei di questo Litorale prima che la competente autorità dello Stato disponesse, provennero da due classi di persone, da zelanti dell'antico ordine, i quali credevano di essere gli interpreti e gli esecutori delle volontà dell'Austria, però a modo loro, perchè rifiutavano quanto erasi fatto nell'Impero, ed in Europa, dal dicembre 1809 impoi (epoca della pace) ed intendevano un'Austria a modo loro, quasi fossero altrettanti potentati; ed erano questi i predominanti perchè gli uomini che amavano imparziale giustizia, e la cercavano nell'esecuzione delle leggi, nel rispetto agli ordinamenti ed alle autorità, nel riconoscere il potere di cangiare le leggi ed istituzioni tutte nell'Autorità legittima, erano tenuti in conto di persone sospette, anzi nemiche, ed erano postergati. Questi zelanti reclamavano l'abolizione dell'esistente, prima ancora che lo fosse nelle vie legittime e singoli comandanti militari venivano trascinati a dare ordini in forma che, a dir vero, compariva ben dissonante dall'usitato, imperciocchè la legge che cangiò le condizioni tutte di porzione dell'*Intendenza dell'Istria*, fu un decreto a penna, che non comparve in collezione alcuna di legge, nè mai fu dato alle stampe, fuorchè nel nostro Giornale che per caso poté averlo, nè sappiamo se l'originale esista ancora; d'altro decreto che cangiò le condizioni di buona parte della penisola, potemmo soltanto avere notizia che ne fu uno; quale fosse, non giunsi ancora a rilevarlo. Un fatto avvenuto in Fiume ci avverte, che le superiori autorità, non volevano siffatte arrogazioni di poteri. Un console austriaco di nome Lederer (se non isbagliamo) occupata

quella città dall'armi austriache, s'era presentato alla Municipalità, e vi aveva cangiato di suo moto, leggi civili, leggi penali, leggi amministrative, pianta di amministrazione, tutto insomma. Quaranta giorni più tardi il Governo austriaco ordinava la ripristinazione delle leggi e dei dicasteri come erano alla presa di possesso della città, volendo che il cangiamento futuro partisse da autorità competente.

Senonchè le cure di guerra erano prevalenti, e l'edifizio sociale fu scrollato, rifatto con norme che tutte non erano più conservate dall'Austria, ristaurato a frammenti, per cui ne vennero molte dubbiezze, molti equivoci, molti pregiudizi, allo Stato non meno che ai cittadini, a segno che il quesito, quali leggi, oltre i Codici ed alcune patenti solennemente pubblicate, fossero in vigore, tal quesito non era sì facile a sciogliersi, e la soluzione secondo verità, non otteneva credenza, perchè mancando i testi della legge, era impossibile a darne le prove. Il ramo dei boschi offrì tali incertezze che tra leggi venete, leggi francesi, leggi provinciali, leggi del Governo di Trieste, leggi del Tirolo, leggi dell'Austria inferiore, le une furono scambiate colle altre, e per lungo tempo fu incerto quale di queste fosse in vigore.

Alla occupazione di quella che già era Intendenza d'Istria, e che corrispondeva incirca al Governo del Litorale d'oggi, la provincia venne tosto sfasciata; il Goriziano fu costituito da sè, sembrava che se ne volesse fare un'appendice del Carnio, alla quale era in fatti abbinato prima del 1809; però Monfalcone che fu di Gorizia pel trattato di Fontanebleau, non vi fu compreso. Negli ordinamenti francesi, questi diedero Pisino alla Croazia civile, ma presto ebbero ad accorgersi che non vi pertiene e l'unirono al rimanente dell'Istria. Nel 1813 Pisino ne fu staccato; cosa avvenisse allora di questo circondario, nol sappiamo. Trieste aveva essa pure abbandonate le leggi ed il sistema del 1811, e doveva essere ricollocata nelle condizioni del 1809. L'Istria già Veneta era stata costituita dal Generale Conte Nugent in provincia da sè, e vi era stato ripristinato il sistema del 1804; le isole del Quarnero, si consideravano di altra provincia. Fiume avrebbe dovuto riunirsi all'Ungheria, ma per queste regioni non valevano le massime che si intendevano applicare alle parti nostre. Queste ripartizioni non erano che il primo esperimento di combinazioni a provincia, esperimento al quale ne succedettero altri, per modo che l'odierna ripartizione è risultato di cose fatte a ritagli, e con incertezze; destino che ebbero egualmente le confinazioni ecclesiastiche.

La legge del 1814 che abbiamo data nel numero precedente sembra avere voluto formare due provincie amministrative sulle spiagge dell'Adriatico, Trieste cioè, e Fiume prendendone il nome da queste due città. Ciò avveniva dopo l'incorporazione di questi paesi all'Impero d'Austria. La prima di queste provincie fu anche detta d'Istria nel linguaggio comune, però impropriamente, dacchè Monfalcone non può volersi Istria; l'altra fu anche detta Croazia civile, però impropriamente, dacchè avrebbe potuto dirsi Liburnia, se buona parte d'Istria non vi fosse compresa.

Il Circolo di Trieste abbracciava Monfalcone tolto al Friuli, Duino tolto al Carnio, la costa dalla Lussandra all'Arsa, più tardi vi si aggiunsero Aquileia e Monastero, Sesana, e Castelnovo. Il Circolo di Fiume aveva Castua, Lovrana, Albona, Pisino, Bellai, Cirquenizza, Bucciari e Fiume; più tardi vi si aggiunsero le isole del Quarnero; non vi ha dubbio che Fiume fosse compreso nel Circolo; altrettanto non può dirsi di Trieste, sebbene il nome dato al Circolo, la residenza dell'Ufficio posta in Trieste, e la disposizione che Trieste non dipendesse dall'Autorità circolare compresa in quella legge, facesse supporre che altrimenti vi sarebbe stata naturalmente sottoposta. Difatti al Magistrato di Trieste si diedero soltanto le attribuzioni di Autorità distrettuale, non altro; nè il comune di Trieste fu per lungo tempo trattato diversamente dai comuni istriani. Sembra che Trieste venisse considerato soltanto come eccepito dalla regola generale delle giurisdizioni, per lo privilegio di sorpassarne una; non già che avesse migliore condizione di autonomia nell'amministrazione. Esercizio di poteri si minuziosi era stato assunto dal governo provinciale, che da lui pendeva non soltanto l'azione del comune, ma perfino l'alzare un muro, il costruire una casa, il che nell'Istria era di autorità delle commissarie distrettuali, in Trieste del governo provinciale; un consigliere intimo attuale di Stato, un consigliere aulico, molti consiglieri di governo pronunciavano il decreto che permetteva alzare un terzo piano di casa, od allargare un camino.

La legge del 1814 aveva trovato l'Istria ripartita in comuni e baronie, come lo era nel 1804; e nel 1804 lo era sopra gli elementi del governo veneto, il quale aveva lasciato sussistere gli elementi del governo dei Patriarchi Aquileiesi, i quali poi rimontavano fino al tempo romano. Cioè a dire Comuni nobiliari, e comuni cittadini, comuni dominanti, comuni soggetti ad altri comuni, città e borgate; ville soggette a comuni urbani; baronie con esercizio diretto, baronie con esercizio indiretto; poteri disuguali fra i comuni medesimi, per cui altri avevano giurisdizione civile e penale, altri civile soltanto, altri l'amministrativo e nulla più. Nel 1813 era stato ristabilito un medio evo colle infinite sue gradazioni di comuni, colle sue differenze di nobili giurisdicenti, di nobili castellani, di nobili municipali, di cittadini, di cittadini originari, di borghesi, di popolani, di contadini, di sudditi baronali, di livellisti, di censiti, di decimati ec. ec. ec. ec. La sostanza dei Comuni per riguardo alla proprietà non si regolava secondo gli odierni principi; ma in qualche luogo era dei soli cittadini originari, esclusi i sorvenuti dopo certa epoca, e potevano gli

originari disporre come un consorzio dei beni familiari; in altri la proprietà del comune si considerava spettare non al complesso dei cittadini presenti e futuri, ma al corpo rappresentante; di regola il comune dominante aveva il dominio alto o diretto sui comuni servienti. Però ciò riferivasi ai beni civili dei comuni; le cose di indole pubblica siccome i dazi, e le imposte si ritenevano di origine principesca, date soltanto ai comuni per sopprimere ai bisogni comunali. Non così nelle baronie nelle quali anche le imposizioni si ritenevano patrimonio civile del barone perchè date o comperate, per cui non sempre sembra essere stata applicabile la reversibilità che è condizione naturale. Anche i comuni avevano esazioni che sebbene di indole pubblica, reclamavasi patrimonio privato.

Quanto ai poteri di pubblico governo, quelli che erano oltre l'indispensabile amministrazione economica, tutti rilevavano dal Principe; i Patriarchi Marchesi l'avevano altamente proclamato e seppero far valere il principio, mediante decisioni imperiali, contro le pretese dei baroni, e delle città nobiliari che pretendevano il mero e misto impero, come allora dicevano. Il governo veneto aveva esso pure proclamato questo principio, e diceva di avere dato siffatti poteri ai comuni per investita feudale. I quali poteri, dal diritto di concedere la nobiltà, di avere proprie leggi civili, di condannare alla morte, scendevano fino al diritto di giudicare importo minore di un fiorino. Così i poteri dei baroni erano assai svariati, dal diritto di vita e di morte, dall'impellibilità nelle liti civili, fino alla semplice esazione delle decime e dei censi, e nulla più. Il sistema delle baronie era generale nella Contea d'Istria, ove i comuni urbani dovettero piegare alla predominanza dei principi; imperciocchè sebbene fino dal 1374 la Contea passasse nei principi Austriaci, questi tennero sempre viva la condizione di Contea, anzi ne disposero per vendita, in forza delle quali passò in diverse famiglie di nobili.

La legge del 1814 trovava l'Istria in simili condizioni, ristabilite nel modo che abbiamo accennato; però la legge non volle prendere a base questi elementi, bensì quelli pronunciati dalle leggi francesi, non del tutto togliendo le innovazioni fatte. La quale abbinazione di un principio e dell'altro, mentre accenna un biasimo del cambiamento fatto nei comuni, accenna una trepidazione nell'accettare tutti quei principi, che divenivano inevitabile necessità europea, dacchè l'antico edificio feudale non poteva ristabilirsi, nemmeno in questo estremo angolo dell'Adriatico. La possibilità di farlo era creduta in sulla fine del 1813 da parecchi nella provincia; la credenza passata in atto pratico fe' sì che non del tutto cessasse; su questa pianta non poté più innestarsi nè quella parte di pianta che la legge del 1814 richiamava in vigore, nè quella pianta che novellamente voleva inradicarsi, e ne uscì quell'effetto che durò sì lungo tempo, e che recenti disposizioni non poté far cessare.

Il Governo francese aveva interamente rifatto lo stato sociale. Non v'era che una sola classe di uomini, i cittadini, eguali tutti dinanzi la legge, nei diritti, negli onori; non più corpi di nobili o nobiliari, al governo di comuni, non più poteri di governo propri di comuni o di singole persone, ma tutti richiamati allo stato; non



più i comuni corpi chiusi ai quali si apparteneva per aggregazione, per eredità; non più poteri pubblici alla nobiltà; il rango di nobile non accresceva i diritti civili o politici.

I comuni formaronsi dal complesso di cittadini abitanti entro il territorio segnato dal governo, e lo si segnò ampio, perchè desse anche i mezzi ad essere comune; membro del comune qualunque cittadino che vi tenesse domicilio da tempo determinato; consigli di comune, magistrature municipali di elezione dei comuni, dacchè il diritto di amministrare le proprie cose comprende necessariamente il diritto di eleggere le proprie magistrature; propria finanza dei comuni tratta dal patrimonio privato, e da pubblici redditi addizionali. I comuni tutti eguali fra loro, non però tutti in rango eguale, dacchè se ne formarono tre classi secondo l'ammontare della popolazione, e si distinsero per titolo e numero di magistrature.

Fu fatta eccezione per quei comuni nei quali risiedeva Vescovo, e fossero di poca popolazione; a questi si accordarono titoli e Magistrature di rango superiore a quello che avrebbero avuto secondo numero di popolo.

Per dire alcun che del numero dei comuni ricorderemo che 22 erano i comuni francesi nell'Istria già veneta, sulla stessa terra ne sono oggi giorno da oltre 150, numero che basta a provare come non possano essere comuni.

E quanto ai poteri, ed alle incombenze, ricorderemo come quelle leggi avesse segnato esattamente quali incombessero alle municipalità, quali al governo imperiale; la giustizia civile e penale non fu poggiata ai comuni; dell'amministrativo molto si concentrò nel governo; però molto restò ai comuni. L'economia fu tutta di questi, e quanto a ciò che diremo *benessere pubblico* non era tolta l'ingerenza ai comuni, però l'azione degli ordinamenti era viva, per ciò che riguarda il virtuale; e quanto al materiale, anche in questo si mostrava vigilante. La provincia intera o frazioni maggiori di questa (le sotto-intendenze) avevano piccoli consigli, però non di rappresentanza della provincia, piuttosto di moderazione e vigilanza del potere che esercitavano gli intendenti e sotto-intendenti nel ramo amministrativo, poteri che erano estesi, e di pericoloso esercizio per la difficoltà dei ricorsi.

A questo stato sociale la legge del 1814 applicò il nuovo ordine.

I Comuni furono lasciati nella circoscrizione data dal governo francese, tolta quindi quella circoscrizione surrogata nel 1813; la legge addusse a motivo le difficoltà cui andrebbe incontro una nuova ripartizione. Il principio fisiocratico fu quindi ritenuto prevalente ed efficace, non più quindi il comune fu corpo chiuso, persona morale formata per aggregazione ed eredità, ma il complesso dei cittadini, di qualunque rango e condizione, che avessero domicilio da tempo determinato nel territorio. I comuni rimasero quindi come lo voleva la legge francese, ampi, e di poco numero in tutta quanta è la provincia, anche nelle baronie; le frazioni comunali rimasero come erano durante il governo francese, ripartizioni amministrative minori per servizio della circoscrizione. Però i comuni scaddero nella loro condizio-

ne, venendo loro tolta ogni amministrazione propria che non fosse meramente del patrimonio. La legge non accordò che i comuni avessero l'amministrazione di categoria maggiore, siccome vedremo; ma nemmeno volle che ogni comune avesse propria amministrazione; all'invece di parecchi comuni formò i così detti *Distretti*, ai quali fu proposto un Commissario, che in verità essere doveva l'amministratore dei comuni. Mentre il governo assumeva l'amministrazione per la parte dell'Istria che era già Veneta, usava cortesia verso i baroni nelle parti da antico addette all'Austria, le Commissarie furono baronali, con che si volle conciliare il sistema municipale col sistema baronale, e, come mostrò il risultato, senza contentare nè i baroni, che tosto vollero rinunciare a tali onorificenze, e lo fecero più tardi; nè i comuni i quali avrebbero preferito (dacchè non vi aveva speranza di propria amministrazione) impiegati regi, regolarmente pagati, e meno soggetti a personali velleità di Castellano ridotto a strettezze di fortune, ed a mal contento di non riavere l'antico, ed il quale per soprappiù era sedotto a considerare la pubblica cosa come patrimonio bene acquistato per patti e providenze dei suoi maggiori.

La legge pronunciò in vero che l'esercizio dei poteri pubblici sarebbe stato sempre in nome e per delegazione del Principe, ma addusse altresì il motivo per cui si faceva tale concessione, quello cioè di introdurre sempre più e sempre meglio il sistema che dicevasi austriaco.

La restituzione dei pubblici poteri ai baroni fu cosa memorabile, poichè il desiderio del secolo, cominciato a porsi in effetto in Modena sotto Ercole Rinaldo III, ben prima che in Francia, tendeva a togliere questi poteri a quelli che li avevano, per ridarli al principe che non tutti faceva esercitarli dai comuni; tanto meglio che vendibili liberamente le baronie, potevano cadere in mano di chiunque volesse, fosse anche un estero.

Il togliere ai comuni l'elezione delle proprie magistrature municipali fu sempre considerata pena di ribellione al governo, ciò che non poteva dirsi dell'Istria imperciocchè nella parte ex Veneta scoppiò nel 1809 l'azione che prese le armi per l'Austria contro il governo d'allora, la parte austriaca da antico pigliò le armi (intendiamo il popolo) contro la Francia; e Trieste, per nominarla, fu fedele anche durante il dominio francese; pure ebbe a restare senza municipalità per molti anni, nel tempo medesimo che la si riconosceva fedelissima.

I poteri come dicevamo, venivano conferiti dal governo alli Commissari distrettuali, i quali per l'esercizio di loro funzioni tutte, avevano per organi i podestà da loro scelti nei Comuni, questi *podestà* avevano i loro *agenti* nelle frazioni comunali. Questi nomi che ricordavano reggimento a comune, vennero sostituiti a quelli di *giudici*, dati dall'a legge, e se si dovesse giudicare dalle propensioni manifestate allorquando, or sono pochi anni, i comuni venivano essenzialmente a cangiarsi e volevansi cangiare anche questi nomi, molti vollero conservato un titolo municipale per onestare un ufficio tutto politico e di polizia.

I comuni, secondo che noi intendiamo la legge, non ebbero alcun organo amministrativo fuorchè il Commissario distrettuale; del quale erano stromenti i podestà e gli agenti comunali; l'autorità circolare vegliava poi perchè i commissari adempissero le incombenze loro. Questa centralizzazione di più comuni in un distretto non fu soltanto nella persona del commissario, ma altresì in comune rappresentanza che venne data, della quale è memorabile che la rappresentanza non era nè permanente, nè duratura per un tempo determinato, sibbene eletta e convocata per singoli atti, dei quali la legge enumera due, il conto di previsione, ed il resoconto; ma noi pensiamo che la legge indicasse con ciò le convocazioni indeclinabili, quelle le quali dovevano assolutamente tenersi, e non vietasse quelle altre convocazioni per affari che non avrebbero potuto differirsi fino all'ordinaria convocazione dei rappresentanti del distretto. Imperciocchè se la legge chiamava la rappresentanza a discutere il conto di previsione ed il resoconto, riconosceva che l'amministrazione virtuale, e l'esame dell'amministrazione materiale era giurisdizione della rappresentanza del distretto, dal che ne veniva che tale giurisdizione si estendeva anche ad ogni singolo atto, ed alle proposizioni ed opere che cadevano fra l'anno, dacchè il tempo non portava certamente cangiamento, come lo era delle riserve papali per l'elezione dei canonici. Nè pensiamo che la legge avesse voluto soltanto la firma dei rappresentanti sulla carta del contoso o del conto di previsione. La rappresentanza del distretto era formata dai podestà, e dai due rappresentanti mandati da ogni comune; gli agenti comunali non vi prendevano parte, perchè i comuni interi, non le frazioni venivano chiamati. I deputati al consiglio distrettuale venivano diffatto mandati dagli abitanti dell'intero comune, con che veniva a convalidarsi che i comuni non erano corpi chiusi, e che qualunque domiciliato vi aveva diritto per la sola presenza nel comune, senza riguardo ad aggregazione, ad eredità, od a cittadinanza ereditaria.

La rappresentanza data ai distretti mediante tre individui, il podestà scelto dal commissario ed indirettamente dal governo, e due delegati da ogni comune; non escludeva una rappresentanza dei comuni medesimi per le cose di loro attribuzione; e questa fu data in modo che ogni frazione doveva scegliere due deputati, per formare come noi pensiamo il consiglio comunale. E ciò deduciamo da più cose, dal principio pronunciato di non lasciare ai comuni l'amministrazione materiale di loro medesimi; dal titolo loro dato di delegati, identico col titolo dato ai delegati distrettuali, dall'incombenza data di rappresentare i comuni, non già i sottocomuni che si dichiararono frazioni per oggetto di coscrizione (e d'imposta) dall'incombenza di rispondere se chiamati dall'Autorità a manifestarsi in cose del comune. Non avevano incombenza di conti preliminari o di resoconti, perchè i comuni non ebbero più nè patrimonio, nè sostanze, le quali come vedremo si devolvettero ai di-

stretti; quindi venne che la convocazione dei comuni non fu di necessità, ma di accidentalità.

Però non possiamo tacere che a questa opinione altra se ne può contraporre, che cioè i comuni non avessero punto rappresentanza, che questa si concentrasse nel solo podestà capo di tutte le frazioni comunali; e che le sole frazioni, ossia i sotto-comuni, avessero cadauno due delegati, incaricati di rappresentare la propria frazione soltanto. Noi piegheressimo a questa opinione suffragata dall'esecuzione della legge, se non sapessimo che prescindendo dal patrimonio civile (che i comuni non ebbero più), i comuni ebbero diritti ed obblighi come corpi complessivi, senza riguardo alcuno alle frazioni loro, siccome è il caso (per citarne un solo) del diritto di pesca; se non ci sembrasse impossibile che si abbia voluto dare rappresentanza di due soli individui ad un sotto-comune; nessuna rappresentanza poi ai comuni interi; pensiamo invece che i delegati dei sotto-comuni fossero chiamati a rappresentare gl'interessi dei sotto-comuni, nel consiglio comunale.

Quanto alle attribuzioni dei comuni in oggetti di patrimonio, essi non ne ebbero alcuna, perchè, come abbiamo detto, i comuni non ebbero patrimonio alcuno. Imperciocchè all'attiversi della legge del 1814 il patrimonio dei comuni francesi venne sciolto e separato tutto ciò che era proprietà civile privata, da ciò che era bene pubblico. Questa seconda categoria divenne patrimonio distrettuale, di proprietà di tutti i comuni cumulativamente del distretto, applicabile ai bisogni dei comuni cumulativamente; l'amministrazione virtuale di questo patrimonio, la sua applicazione fu demandata ai Consigli distrettuali, l'amministrazione materiale affidata ai Commissariati, i quali dovevano tenerla distinta da ogni altra, e per la quale erano responsabili colla persona e cogli averi; l'erario che nominava i commissari non rispondeva per questi.

La proprietà civile fu levata dal patrimonio dei comuni, e restituita a quei comuni che esistevano prima della regolazione francese, specialmente alle città ed alle città ed alle borgate. Colle quali parole la legge voleva indicare quei comuni che prima del sistema francese d'eguaglianza erano comuni dominanti, avevano sopra altre giurisdizioni.

Fu questo un atto di giustizia civile privata in riparazione dei modi usati dal precedente governo nel comporre i comuni novelli, ed un compenso per le perdute giurisdizioni. Ed ai comuni rustici, servienti di altra volta, volle per eguale giustizia che fossero restituiti i beni civili privati. Però questa restituzione non doveva essere integra, una quota proporzionata ai pesi comunali doveva essere trattenuta pel patrimonio distrettuale. Il difficile stava nel riconoscere i beni che provenivano da titoli antichi, svariati, non confacenti alle massime adottate da poi, e crediamo che il nodo gordiano sia stato tagliato col principio di territorialità materiale.

(continuerà)